



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
Settore Regolazione**

ORDINANZA

PROPOSTA N. POM 632 DEL 07/06/2023

OGGETTO: VIA ROSATA

**TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA
VEICOLARE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL
TRATTO TERMINALE DEL RIO ROSATA - FASE 3 VIABILITA' DI
CANTIERE**

**ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL
TRANSITO PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE**

IL DIRIGENTE

Premesso

che la Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – Settore Attuazione Opere Idrauliche ha presentato, per conto della società EDIL DUE S.r.l., istanza PG/2023/170652 in data 10.04.2023, con la quale ha richiesto l'emissione del provvedimento di modifica della viabilità in un tratto della strada in oggetto nel territorio del Municipio IV – Media Valbisagno, nell'ambito dei "Lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata – primo stralcio";

Preso atto

- della comunicazione di inizio lavori PG/2022/317215 del 18.08.2022 con la quale la Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – Settore Attuazione Opere Idrauliche del Comune di Genova comunica l'avvenuta consegna dei lavori per i "Lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata – primo stralcio" all'Impresa EDIL DUE S.r.l. con sede in via Chiaravagna 97/F/R – 16153 Genova;
- della nota dell'Impresa EDIL DUE S.r.l., trasmessa via e-mail in data 28.04.2023, con la quale veniva comunicato che l'avvio della fase lavorativa in parola, inizialmente previsto per il giorno 01.05.2023, doveva essere posticipato a data da destinarsi a causa di una *"interferenza con la fognatura in subalveo che attraversa la fondazione in prossimità"*

della conclusione dell'intervento verso valle";

- delle note dell'Impresa EDIL DUE S.r.l., trasmesse via e-mail in data 30.05.2023 e in data 01.05.2023, con le quali veniva comunicato che le problematiche di cui sopra, relative all'interferenza con la fognatura in subalveo, sono state risolte e che pertanto è possibile procedere all'avvio della fase lavorativa in oggetto a partire dalla serata del giorno 09.06.2023;

Atteso che

l'esecuzione dei lavori in esame comporta la riorganizzazione della circolazione e della sosta in un tratto della strada in oggetto al fine di attivare le occupazioni stradali necessarie all'esecuzione di lavorazioni in parola per la messa in sicurezza del torrente Rio Rosata;

Considerato

che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Valutato

che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno

- confermare la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- confermare il divieto di fermata;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto

il piano di segnalamento temporaneo specifico per la fase in oggetto "*Edil Due S.r.l. – PST Fase 2 - Rio Rosata*" presentato dall'Impresa esecutrice in data 01.06.2023;

Tenuto conto

delle comunicazioni intercorse con l'Ufficio Direzione Lavori (Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – Settore Attuazione Opere Idrauliche), relativamente all'attivazione della fase lavorativa in oggetto così come indicata dall'Impresa esecutrice nel Piano di Segnalamento Temporaneo di cantiere;

Visti inoltre

- il parere di polizia stradale espresso ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2010;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, dalle ore **21:00** del giorno **09.06.2023** e fino alle ore **24:00** del giorno **30.04.2024**, nei sottoelencati segmenti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

A. Via Rosata, tratto compreso tra l'intersezione con via Pedullà e via Luigi Canepa

1. limite massimo di velocità di 30 km/h;
2. divieto di sorpasso;
3. conferma del senso unico di circolazione con direzione ponente-levante;
4. divieto di fermata veicolare.

B. Via Rosata, tratto compreso tra il civico 9A rosso e salita Serino

1. limite massimo di velocità di 30 km/h;
2. divieto di sorpasso;
3. senso unico di circolazione con direzione monte-mare sul lato ponente della strada, nel tratto antistante il civico 7;
4. per i veicoli che percorrono il segmento stradale di cui al punto precedente, obbligo di fermarsi e dare la precedenza all'intersezione con il ramo di via Rosata di cui al punto B.5;
5. ripristino del doppio senso di circolazione sul lato ponente della strada, nel tratto compreso tra lo stipite mare del civico 7 e salita Serino;
6. per i veicoli che percorrono il segmento stradale di cui al punto precedente, obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svoltare verso destra all'intersezione con il ramo di via Rosata di cui al punto B.3;
7. senso unico di circolazione con direzione mare-monte sul lato levante della strada, nel tratto antistante il civico 7;
8. per i veicoli che percorrono il segmento stradale di cui al punto precedente, obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svoltare verso destra all'intersezione con il ramo di via Rosata che da via Pedullà adduce a via Luigi Canepa;
9. ripristino del doppio senso di circolazione sul lato levante della strada, nel tratto compreso tra lo stipite mare del civico 7 e passo Chiuso Rosata;
10. per i veicoli che percorrono il segmento stradale di cui al punto precedente, obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di proseguire diritti all'intersezione con il ramo di via Rosata di cui al punto B.11;
11. senso unico di circolazione con direzione ponente-levante nel tratto di strada che collega i segmenti stradali di cui ai punti B.3 e B.7;
12. obbligo di arresto e dare precedenza e obbligo di svolta a destra all'intersezione in

prossimità del civico 9A;

13. divieto di fermata, fatta eccezione per lo stallo di sosta riservato a persone con ridotta capacità di deambulazione ubicato a monte dell'intersezione con salita Serino.

C. Passo Chiuso Rosata

1. limite massimo di velocità di 30 km/h;
2. divieto di sorpasso;
3. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.